

ALBO E DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI (*adottato con determina dell’Amministratore Unico n.1378 del 13.6.2017*)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza* ed in osservanza alla disposizioni normative di cui al Dlgs n.50/2016 ed alle pertinenti direttive impartite dall’ANAC, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni alla società e le principali condizioni giuridiche ed economiche. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza conferiti dalla società sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2

Istituzione dell’Albo dei Legali esterni

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Direttore della Direzione Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte. L’Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A – Contenzioso Amministrativo**
- **Sezione B – Contenzioso Civile**
- **Sezione C – Contenzioso Lavoristico**
- **Sezione D – Contenzioso Penale**
- **Sezione E – Contenzioso Tributario**

L’iscrizione nell’Albo è aperta (senza limiti temporali) e avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione, l’iscrizione all’Albo sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso sul sito istituzionale della società. L’iscrizione all’Albo consegue all’esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata. Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell’Albo in ordine strettamente alfabetico (l’iscrizione nell’Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito).

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la società ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 3

Requisiti per l’inserimento nell’Albo

Nell’Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;

- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 anni;
- e) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore, contenzioso contro la società;
- f) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

Art. 4

Iscrizione nell'Albo

L'iscrizione nell'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista (con allegata copia del documento d'identità), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- A. *autocertificazione*, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai requisiti di cui all'art.3;
- B. *curriculum vitae e professionale* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- C. *dichiarazione di impegno* a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la società o in conflitto con gli interessi della società per la durata del rapporto instaurato;
- D. *copia della polizza assicurativa* per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal legale rappresentante della società. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Albo disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione e comparazione.

Art. 6

Conferimento dell'incarico

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscrive e accetta apposito disciplinare (cfr. allegato 1) contenente, fra l'altro:

- l'indicazione del valore della causa;
- il compenso professionale;
- le modalità di svolgimento dell'incarico.

Art. 7
Cancellazione dall'Albo

La società dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano promosso giudizi avverso la società o assunto incarichi in conflitto di interessi;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Allegato 1

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno, il giorno del mese di

T R A

Sicilia Digitale spa (di seguito: *società*) costituita ai sensi dell'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001 n. 6, con sede in Palermo, Via Thaon de Revel n.18/20, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo al n. 05468260822, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

l'Avvocato del Foro di(di seguito: *legale*), con studio in
..... PI..... mail/pec tel/cell.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) L'incarico ha per oggetto:

2) Il legale incaricato, salva diversa ed espressa motivata pattuizione, si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione, i compensi previsti dal D.M. n.55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla GU n.77 del 2.4.2014) ridotti del 50% nel caso di accoglimento e del 60% nel caso di soccombenza.

I corrispettivi verranno liquidati al legale (previa acquisizione di una relazione scritta e della pertinente documentazione afferente l'attività espletata) solo in presenza di fattura emessa in formato elettronico (con l'indicazione delle pertinenti voci di cui al citato DM), assoggettata ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente la società circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte della società. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, nonché il recupero delle somme nel caso di condanna alle spese della controparte. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici societari

per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale; in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi.

4) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è facoltà della società di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del c.c.

5) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della società, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della società, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della società committente. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista destinatario dell'incarico principale, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Se l'incarico professionale è conferito a più legali si applica il compenso spettante ad un solo professionista.

6) La società ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

7) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al punto 2.

8) La società si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate (ivi incluse quelle afferenti il pertinente Albo) e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Fto L'Amministratore Unico *Avv. Antonio Ingroia*